

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		Fracchia Bruno	7
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3	Guidetti Serra Bianca	5, 6, 8, 12
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Maceratini Giulio	7, 8, 12
Nuova disciplina della contumacia (1706);		Mellini Mauro	7
Violante ed altri: Disciplina della contumacia (2089)	3	Nicotra Benedetto Vincenzo	12
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 8	Pedrazzi Cipolla Anna Maria	12
.....	9, 10, 11, 12	Rizzo Aldo	5, 7
Casini Carlo, <i>Relatore</i>	4, 5, 6, 7, 8	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5, 8, 10, 11, 12
.....	9, 10, 11, 12		
		Votazione segreta:	
		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,40.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito gli abbinati provvedimenti n. 1706 e n. 2089.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuova disciplina della contumacia (1706); e della proposta di legge Violante ed altri: Disciplina della contumacia (2089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuova disciplina della contumacia »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Violante ed altri: « Disciplina della contumacia ».

Ricordo che nella seduta del 28 aprile la Commissione aveva deliberato di assumere il disegno di legge quale testo-base.

Comunico ai colleghi che il 28 gennaio 1988 la I Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione, esaminati i progetti di legge in titolo, nel riservarsi di tornare nuovamente sull'argomento in sede di espressione del parere sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, delibera di esprimere il seguente parere: nulla osta all'ulteriore iter dei progetti di legge ».

Ritengo che il parere della I Commissione possa considerarsi validamente espresso a tutti gli effetti e che si possa passare all'esame degli articoli non essendosi proceduto tra l'altro all'elaborazione di alcun testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 183-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 183-bis. — (*Restituzione in termini. Effetti della restituzione*). — Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione nonché per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore di fiducia e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva cono-

scenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.

Quando la restituzione è concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al terzo capoverso, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro venti giorni.

1. 1.

Tassi, Maceratini.

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione

e per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che il fatto non sia a lui imputabile o che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore di fiducia.

1. 2.

Violante, Bargone, Fracchia, Pedrazzi Cipolla.

Al secondo capoverso sostituire le parole da: anche dall'imputato sino alla fine, con le seguenti: da parte dell'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento salvo che l'impugnazione sia stata già proposta dal difensore di fiducia o l'imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del provvedimento.

1. 3

Rizzo.

CARLO CASINI, *Relatore*. Mi auguro che l'esame dell'articolato proceda rapidamente, anche perché la maggior parte degli emendamenti presentati hanno tratto spunto dal testo della proposta di legge n. 2089, cui il ministro ed io stesso avevamo fatto riferimento nelle precedenti repliche.

L'emendamento Violante ed altri 1. 2 tende a sostituire il secondo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge, che nella mia relazione avevo considerato in termini critici, essendo quella formulazione troppo tortuosa per le numerose eccezioni e « controeccezioni ». In sostanza, l'emendamento 1.2 prevede che anche in presenza di una sentenza contumaciale la restituzione nel termine possa essere chiesta dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che tale condizione non sia dovuta a fatto a lui imputabile o che l'impugnazione non sia già stata proposta dal difensore di fiducia. Con tale formulazione, risulta in modo sintetico e limpido ciò che nel disegno di legge veniva espresso in termini estremamente macchinosi, per cui esprimo parere favorevole sull'emendamento 1. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento Tassi e Maceratini 1. 1, già in sede di replica avevo manifestato una valutazione negativa. Le argomentazioni esposte dall'onorevole Maceratini circa l'opportunità di allungare da dieci a venti giorni il termine entro cui presentare l'istanza non mi sembrano convincenti, in quanto dieci giorni sono a mio avviso sufficienti; tale termine è tra l'altro superiore a quello di tre giorni previsto per altre impugnazioni.

L'emendamento Rizzo 1. 3 mi sembra di contenuto identico all'emendamento Violante ed altri, per cui invito il presentatore a ritirarlo.

ALDO RIZZO. Non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento da me presentato, essendo del tutto simile a quello recante la firma degli onorevoli Violante ed altri.

Con l'occasione, vorrei sollecitare un chiarimento circa il significato della parola « anche » indicata nel testo con riferimento all'imputato.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Prendo atto del ritiro dell'emendamento Rizzo 1. 3, sebbene contenga un elemento di novità rispetto al testo proposto dall'onorevole Violante, quando indica la condizione per cui l'imputato non deve essersi sottratto volontariamente alla conoscenza del provvedimento; diversamente l'emendamento 1. 2 specifica « sempre che il fatto non sia a lui imputabile », mentre il testo del disegno di legge propone ancora una diversa formulazione stabilendo che « il fatto non sia dovuto a sua colpa ».

Dopo aver sottolineato la diversità delle varie formulazioni, esprimo parere favorevole sull'emendamento Violante ed altri 1. 2. Si potrebbe forse ritoccarlo per quel singolo aspetto evidenziato nell'emendamento 1. 3, ma nella sostanza considero il testo proposto dagli onorevoli Violante ed altri preferibile rispetto a quello governativo.

Sono viceversa contrario, per le stesse ragioni esposte dal relatore, all'emendamento Tassi e Maceratini 1. 1, poiché, prescindendo da alcune situazioni particolari, il termine di dieci giorni dalla piena conoscenza del provvedimento mi sembra sufficiente.

CARLO CASINI, *Relatore*. Mi pare che la congiunzione « anche », di cui al secondo capoverso dell'articolo, debba essere considerata in riferimento all'ipotesi contenuta al primo capoverso dello stesso.

ALDO RIZZO. Ritengo inutile questo riferimento. Nell'emendamento da me presentato, infatti, avevo proposto di introdurre la seguente precisazione: « da parte dell'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento ».

BIANCA GUIDETTI SERRA. Devo manifestare notevoli perplessità per quanto riguarda l'ultima parte dell'emendamento 1. 2, laddove si nega la possibilità di richiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione nel caso in cui quest'ultima sia stata già proposta dal difensore di fiducia.

Vorrei ricordare che talvolta tale difensore propone un'impugnazione per una sorta di dovere, ma poi si disinteressa della stessa, magari per non avere rapporti con l'imputato.

PRESIDENTE. Secondo questa logica, qualunque impugnazione potrebbe non avere valore.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Ritengo, comunque, che sarebbe preferibile eliminare quest'ipotesi.

CARLO CASINI *Relatore*. Vorrei far notare all'onorevole Guidetti Serra che, nel caso di specie, si tratta di restituzione in termini, termini che si suppone non siano stati rispettati perché l'imputato non è venuto a conoscenza del provvedimento. Se il difensore di fiducia ha già proposto impugnazione avverso la sentenza, il danno evidentemente è già stato evitato.

BIANCA GUIDETTI SERRA. In ogni caso, non trovo giusto che si lasci al difensore di fiducia una decisione di così grave portata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Violante ed altri 1. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi e Maceratini 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia il difensore nominato d'ufficio non può proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, al capoverso, sopprimere le seguenti parole:

Tuttavia il difensore nominato d'ufficio non può proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale.

2. 1.

Tassi.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento ».

2. 2.

Pedrazzi Cipolla, Trabacchi, Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 2 sopprime la seconda parte del capoverso.

2. 3.

Rizzo.

CARLO CASINI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto ricordare che della questione contenuta all'articolo 2 si è già trattato nel corso della discussione sulle linee generali. La norma in oggetto contiene una modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, prevedendo che l'impugnazione possa essere proposta anche dal difensore che abbia assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, si prevede contestualmente che il difensore nominato d'ufficio non possa proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale. Com'è noto, la regola generale stabilisce che l'impugnazione possa essere proposta da qualunque difensore, per cui il caso di specie costituirebbe un'eccezione.

In proposito, ho già manifestato le mie preferenze nei confronti del testo della proposta di legge Violante ed altri che, all'articolo 2, prevede che anche il difensore d'ufficio possa proporre questo tipo di impugnazione. Secondo tale norma, sarebbero maggiori le garanzie per l'imputato il quale, avendo in futuro possibilità più ampie di restituzione in termini non essendo stata proposta impugnazione del difensore di fiducia, potrà giocare fino in fondo le sue carte.

MAURO MELLINI. Credo che non debba essere esclusa la possibilità che il difensore d'ufficio possa proporre impugnazione, e ciò per una questione di diritto che è del tutto indipendente dalla collaborazione che tale difensore intrattiene con il cliente contumace.

Il fatto di prevedere tale possibilità comporta, tuttavia, la necessità che si crei un collegamento tra la prosecuzione dei gradi di impugnazione da parte del difensore d'ufficio e quella che una volta, nel codice di procedura civile, veniva chiamata l'opposizione contumaciale. Si dovrebbe, cioè, stabilire che nel caso di opposizione con quest'ultimo mezzo viene tolta efficacia all'avvenuta proposizione delle impugnazioni, altrimenti si rischia di dar vita ad un sistema parallelo.

GIULIO MACERATINI. Voterò a favore dell'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri 2. 2 che in sostanza persegue lo stesso obiettivo di quello presentato dal collega Tassi. Si tratta della possibilità di consentire in ogni caso, anche al difensore d'ufficio, di proporre impugnazione. D'altronde, l'esclusione di questi, prevista in modo alquanto « fiscale » nel testo del Governo, non ci convince: bisogna lasciare a questo difensore — che spesso, come l'esperienza insegna, esercita un compito molto difficile — la facoltà in oggetto, che serve a tutelare un cittadino assente.

ALDO RIZZO. Voterò a favore dell'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri, tenendo presente che è di identico contenuto rispetto a quelli presentati da me e dall'onorevole Tassi. Tutti e tre, infatti, tendono ad abrogare la parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale.

Vorrei far presente al relatore che è opportuno, nel caso in cui il difensore sia nominato d'ufficio, che esso possa avere titolo per proporre impugnazione.

Non dimentichiamo però che spesso, nei vari gradi dei giudizi contumaciali, gli imputati vengono assistiti da difensori

d'ufficio che mutano nel tempo, e sarebbe assai singolare che la titolarità a promuovere l'impugnazione fosse attribuita anche ad un difensore d'ufficio diverso da quello che ha assistito alla lettura della sentenza contumaciale nel dibattimento. È opportuno pertanto che il testo contenga una precisazione al riguardo.

BRUNO FRACCHIA. Ribadisco il parere favorevole del gruppo comunista all'emendamento 2. 2. Ritengo che l'osservazione formulata dal collega Rizzo abbia un suo valore; però ci si potrebbe riferire al difensore che ha « assunto le conclusioni ». Mi pare che la modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale — come è stata proposta — serva a comprendere, tra i difensori, non solo gli avvocati e i procuratori, ma anche il patrocinatore legale. Questa è la novità riferita al secondo comma dell'articolo 192 del suddetto codice che credo debba essere tenuta nella giusta considerazione.

CARLO CASINI, *Relatore*. Il sistema, quale risulterebbe anche dall'eventuale accoglimento dell'emendamento proposto, avrebbe il seguente significato: se l'impugnazione è proposta dal difensore di fiducia non c'è la possibilità di restituzione in termini a richiesta dell'imputato (secondo quanto previsto dall'articolo 1 già votato); se viceversa l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio, l'imputato potrà sempre avanzare ricorso per ottenere la rimessione in termini. Vi è un problema di ordine formale; non dimentichiamo che partiamo dal testo dell'articolo 192 per il quale si chiede soltanto la modifica dell'ultimo comma. Il testo attuale dell'articolo 192 è il seguente: « L'impugnazione può anche essere proposta dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento ». Ci si potrebbe chiedere se il mio parere favorevole sugli emendamenti proposti non sia, in definitiva, un voler affermare che non attuiamo nessuna modifica all'ultimo comma dell'articolo 192.

Se espungiamo dall'articolo 2 del testo del disegno di legge in esame l'esclusione della facoltà d'impugnazione da parte del difensore d'ufficio, tanto vale non votarlo; a meno che non si dia importanza all'osservazione del collega Rizzo secondo la quale, tra i vari difensori, bisogna indicare chi ha facoltà di proporre l'impugnazione. Sarei d'accordo nel dire: « colui che ha proposto le conclusioni ». Sono favorevole all'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri 2. 2 il quale, in qualche modo, assorbe tutti gli altri, ma è opportuno precisare che il difensore facoltizzato è colui il quale ha svolto le conclusioni.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Sarebbe preferibile dire: « assumendo le conclusioni ».

CARLO CASINI, *Relatore*. Oppure « formulando le conclusioni ».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei intervenire prima di tutto sugli argomenti di fondo, per poi passare alle modalità. Per quanto riguarda i primi, il Governo (pur avendo rilevato sulla base del parere degli uffici che l'esclusione dell'impugnazione del difensore d'ufficio era fatta al fine di non « bruciare », con un'impugnazione non consapevole, i diritti del contumace) esprime parere favorevole sull'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri, prendendo atto del ritiro, implicito, dell'emendamento Tassi 2. 1 e di quello Rizzo 2. 3.

Per quanto concerne la formulazione, ritengo che questa modifica all'ultimo comma possa essere accettata perché l'onorevole Fracchia ci ha spiegato che il suo scopo è quello di estendere anche al patrocinatore legale davanti alla pretura tale diritto.

Risulta più importante la modifica proposta sulla scia delle considerazioni formulate dall'onorevole Rizzo. Questa modifica si può fare, ma non è indispensabile perché mira a diminuire il numero dei soggetti aventi diritto all'impugnazione. Per maggior chiarezza si può usare

la formula suggerita dal relatore, però dobbiamo essere sicuri che sia adeguata al linguaggio processuale. Quale sarebbe l'esatta formulazione ?

CARLO CASINI, *Relatore*. « Formulando le conclusioni ».

A tal fine, annuncio la presentazione di un subemendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Casini, ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: formulando le conclusioni.

0. 2. 2. 1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0. 2. 2. 1.

GIULIO MACERATINI. Colgo l'occasione della dichiarazione di voto per chiarire la posizione della mia parte politica.

Nel corso della discussione è emersa l'esigenza, da me condivisa, di individuare tra i vari possibili difensori di ufficio quello avente la facoltà di proporre l'impugnazione. Al riguardo, l'esperienza professionale rafforza tale convincimento, poiché specialmente nei processi con molti imputati tutte le mattine si procede alle nomine d'ufficio per stabilire corretti rapporti processuali. Se dunque un qualsiasi difensore d'ufficio verrà autorizzato a proporre l'impugnazione, accadrà che quando quest'ultimo, avendo casualmente assunto la difesa dell'imputato, si troverà a ricevere dopo due mesi l'avviso di deposito della relativa sentenza, non sapendo a chi questa si riferisca (e non avendo eventualmente contatti con il cliente), non depositerà i motivi, poiché non saprà che l'imputato necessita della sua opera, che si deve concretamente attivare per la difesa.

Volendo allargare i poteri della difesa, di fatto si finisce per ridurli, per cui diventa necessario individuare tra i vari difensori d'ufficio quello cui viene attribuita la facoltà di proporre impugnazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 2. 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri 2. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal relatore e dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato o appare probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato ».

2. Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione ».

CARLO CASINI, *Relatore*. L'articolo 3 del disegno di legge modifica la formulazione dell'articolo 497 del codice di procedura penale, prevedendo come motivo del rinvio dell'udienza non solo la prova dell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, ma anche la probabilità di una tale circostanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 498. — (*Dichiarazione di contumacia*). — Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si

procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo precedente.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima della chiusura del dibattimento, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

4. 1. Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Pedrazzi Cipolla.

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo la chiusura del dibattimento è priva di effetti sul giudizio contumaciale.

4. 2. Fracchia, Bargone, Trabacchi, Pedrazzi Cipolla.

CARLO CASINI, *Relatore*. Il testo attuale del codice di rito stabilisce di non tener conto della prova del legittimo impedimento che sia pervenuta dopo l'inizio della discussione finale. A tale impostazione si rifà anche il testo del disegno di legge, mentre tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 suggeriscono la sospensione o il rinvio d'ufficio del dibattimento se la prova pervenga prima della chiusura del dibattimento medesimo e del ritiro in camera di consiglio.

Quale orientamento seguire? In base ad una posizione più garantista potremmo consentire gli effetti della prova acquisita anche nel corso della discussione finale; per altro verso, si può evidenziare il fatto che la fase probatoria è esaurita.

Sotto questo profilo, riterrei di sciogliere tale dubbio effettuando un confronto con le nuove disposizioni in materia previste dal codice di procedura penale in corso di approvazione. A tal fine, proporrei una sospensione.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta per consentire questa rapida verifica.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,25.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei progetti di legge al nostro esame.

CARLO CASINI, *Relatore*. Abbiamo effettuato un riscontro con il testo dell'articolo 481 nella nuova formulazione contenuta nel codice di procedura penale predisposto dal Governo. Sulla base di esso, si stabilisce che la prova produttiva di effetti circa l'ordinanza nei confronti dell'imputato non comparso, e pertanto dichiarato contumace, può pervenire anche dopo la pronuncia dell'ordinanza, ma prima della decisione. Pertanto, si può ritenere che l'emendamento 4. 1 sia il più vicino al testo governativo.

Semmai, si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare l'emendamento 4. 1 stabilendo che la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia possa avvenire anche dopo la chiusura del dibattimento. Personalmente, sarei tuttavia favorevole a mantenere com'è il testo dell'emendamento, che consente di arrivare per gradi ad un'innovazione senz'altro radicale.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole agli emendamenti presentati.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo ed altri 4. 1, accettato dal relatore e dal Governo. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'emendamento Fracchia ed altri 4. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non può essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Si applicano tuttavia le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498 quando l'imputato provi di esser comparso tardivamente per non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto di citazione, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la notificazione del decreto di citazione sia avvenuta a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, non si tratti di imputato che si è volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non

avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498 ».

5. 1.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Orlandi, Forleo.

CARLO CASINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole ad esso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri 5.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non poté fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la notificazione del decreto di citazione sia avvenuta a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, non si tratti di imputato che si è volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento o a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis ».

6. 1. Trabacchi, Pedrazzi Cipolla, Violante, Orlandi.

CARLO CASINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole ad esso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trabacchi ed altri 6. 1, accettato dal relatore e dal Governo. *(È approvato)*.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. A nome del gruppo comunista, dichiaro il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

GIULIO MACERATINI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A nome del gruppo democratico cristiano, preannuncio che voterò a favore del disegno di legge in esame.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Anche il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna, avvertendo altresì che il deputato Guidetti Serra fungerà da segretario al posto del deputato Vairo, assente all'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuova disciplina della contumacia » (1706):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge Violante ed altri n. 2089.

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bargone, Binetti, Cappiello, Casini Carlo, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Guidetti Serra, Gullotti, Leccisi, Maceratini, Mellini, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Rizzo, Silvestri, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA